

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO”

Aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12//2013).

TITOLO	Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento
FINALITA'	La misura è rivolta al settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio e mira a sostenere le imprese zootecniche lombarde che operano nel settore della produzione primaria delle carni suine e che devono sostenere elevati costi per ostacolare la diffusione della peste suinicola (PSA), agevolando l'accesso ai finanziamenti per il credito di funzionamento.
R.A. DEL PRSS DI LGS.	Azione 5.2.2.7 Sostenere investimenti produttivi per le aziende agricole e per la trasformazione dei prodotti primari
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Hanno titolo a presentare domanda di contributo le imprese agricole attive nell'allevamento dei suini, con sede operativa in Lombardia.</p> <p>Sono escluse le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none">• che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.. I beneficiari presenteranno apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;• che non rispettano il requisito della sede operativa sul territorio regionale, al momento della presentazione della domanda e fino al momento dell'erogazione del contributo.
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Con il presente provvedimento si Incrementa il fondo, attualmente in gestione presso Finlombarda, regionale di euro 3.800.000,00.</p> <p>Il fondo potrà essere integrato con ulteriori risorse che Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. potranno eventualmente destinare a tale obiettivo.</p>

FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo in conto interessi determinato sull'importo del Finanziamento ammesso all'agevolazione fino a un massimo di 400 basis point per anno, e comunque non superiore al tasso applicato dall'Istituto proponente; l'entità del contributo viene definito nel bando.</p> <p>Il Contributo è determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.</p> <p>Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 50.000,00 Euro ed il massimo in 200.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi).</p> <p>Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>L'importo erogato all'impresa corrisponde all'aiuto calcolato in termini di "equivalente sovvenzione lorda" (ESL), al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.</p> <p>L'importo complessivo in de minimis concesso a un'impresa unica ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e s.m. non può superare Euro 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.</p> <p>Il rispetto del massimale di € 25.000 viene verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "de minimis" agricolo dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concessa la presente e nei due esercizi fiscali precedenti indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc.) o dall'obiettivo perseguito.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento del massimale "de minimis" agricolo di Euro 25.000,00, l'aiuto non viene concesso.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 2831/2023, agli aiuti "de minimis" concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei</p>

	<p>costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti "de minimis" concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg.(UE) n. 717/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/2391, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione di prodotti primari non beneficia di aiuti "de minimis" concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Prestiti concessi da istituti di credito per la creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa. Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 50.000,00 Euro ed il massimo in 200.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi).</p> <p>Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a sportello in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, fatte salve eventuali sospensioni dei termini dovute alle richieste di integrazione
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le istruttorie delle domande verranno effettuate in base ad una procedura valutativa in ordine cronologico di ricezione delle stesse, fatte salve eventuali sospensioni dei termini dovute alle richieste di integrazione.</p> <p>L'istruttoria verrà svolta dal Soggetto gestore e prevede una verifica di ammissibilità formale che si concluderà entro il termine previsto da bando.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	In contributo concesso è erogato in un'unica soluzione al beneficiario, a seguito delle verifiche

	effettuate dal Soggetto gestore ed entro i termini previsti dal bando.
--	--